



Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni

Rif. nota Fax LAPR (Ec/EC) del 27/06/11

Roma, 🔓

Prot. n. 10878/11

All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via Borgognona, 38 00187 ROMA

DP

Oggetto: pensione di vecchiaia – requisiti - lavoratori non vedenti.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza e nel confermare l'indirizzo espresso con le precedenti note, con la presente la scrivente precisa quanto segue.

Preliminarmente si vuole sottolineare che la legge 4 aprile 1952, n. 218 – Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ha come destinatari i lavoratori iscritti all'INPS, pertanto non è applicabile ai lavoratori iscritti a questo Istituto.

Si fa presente inoltre che per quanto concerne i requisiti di accesso al trattamento di quiescenza di vecchiaia per i lavoratori di cui trattasi, sono fermi i requisiti per la pensione, già in vigore alla data del 31/12/92, così come indicato dall'art. 1, comma 6 del D. L. vo n. 503/92 (vedi Circolare I. P. n. 16 del 23/07/1993), in quanto la legge n. 449/97 nulla ha innovato in materia, ad eccezione dei criteri di arrotondamento dell'anzianità contributiva (dall'1/1/98 il nuovo requisito per diritto a pensione di vecchiaia è pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni in luogo di 14 anni, 6 mesi e 1 giorno).

Pertante, in base alla disposizione di cui al-citato comma 6, rimangono quindi, tuttora validi in ogni caso i tassativi limiti massimi di età, in vigore al 31/12/92, stabiliti dal Regolamento Organico dell'ente datore di lavoro; conseguentemente, nell'ipotesi che tali limiti siano inferiori a quelli indicati dalla Tabella A della legge n. 724/94, rispettivamente per gli uomini e le donne, i limiti più bassi di età vigenti al 31 dicembre 1992 restano confermati con riguardo ai soli lavoratori non vedenti.

Si ricorda che i limiti di età previsti per il collocamento a riposo di vecchiaia per il personale statale è disciplinato dall'art. 4 del DPR n. 1092/73 il quale prevede al 31/12/1992, il collocamento a riposo d' ufficio al raggiungimento del requisito anagrafico di anni 65 anni (indipendentemente dal sesso). Pertanto, con limiti inferiori di età non si può essere collocati a riposo con diritto a pensione.

Dantissa N. De Nighis